

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 10 del 09/03/2016

N. 00010/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00039/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 39 del 2016, proposto da:

Luca Antonio Pintus, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Donadon, con domicilio presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unità D'Italia 7;

contro

Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento M_D E 24094 0089013 di STATESERCITO TRUPPA ROMA di data 16.12.2015, a firma del Capo Dipartimento Gen. Primiceri, di diniego dell'istanza di assegnazione temporanea a sede di servizio nella regione Sardegna, preferibilmente nella sede di Teulada ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs 151/2001, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa Manuela Sinigoj e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che le deduzioni difensive svolte da parte ricorrente rendono opportuno il riesame da parte dell'Amministrazione del provvedimento impugnato, atteso che l'art. 42-bis d.lgs. n. 151 del 2001 non subordina l'assegnazione temporanea alla presenza di un incarico analogo a quello posseduto dall'interessato, ma richiede unicamente la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva (in termini T.A.R. Brescia, I , 23 settembre 2015, n. 1210);

Ritenuto di sospenderne, nelle more, l'esecuzione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 55 comma 11, c.p.a., di fissare la data di discussione del ricorso nel merito;

Ritenuto, quanto alle spese di lite della presente fase, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione per intero tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, prima sezione, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'istanza cautelare contenuta nel ricorso e, per l'effetto, sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese di lite relative alla presente fase.

Fissa la discussione del merito del ricorso in epigrafe alla pubblica udienza dell'8 giugno 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoj, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

3771 TAR Friuli V.G. 10-2016